



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

Roma, 08 marzo 2020  
Prot. 2020/033

Ai soci  
Alle Sedi territoriali  
Ai componenti  
Consiglio di Presidenza ANEC  
Alle Presidenze ACEC e FICE  
Loro Sedi

**Oggetto:** emergenza sanitaria Covid-19 – situazione secondo DPCM 8 marzo 2020

Con il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquisiti i pareri dei Ministeri coinvolti e dei Presidenti delle regioni interessate dall'emergenza, con effetto da

**DOMENICA 08 MARZO a VENERDI 03 APRILE 2020 compresi**

Su **tutto il territorio nazionale** “**Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato**” (art. 2 lettera b):

**CHIUSURA IMMEDIATA DALL'8 MARZO DI TUTTI I CINEMA IN ITALIA.**

Inoltre è disposta la sospensione di ogni attività anche per musei, luoghi di cultura, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilabili (art. 2 lettere c, d)

Sono consentite le attività di ristorazione e dei bar consentite con **OBBLIGO** a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con **SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'** in caso di violazione (art. 2 lettera e).



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

E' sospesa ogni attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università fino al 15 marzo 2020 (art. 2 lettera h).

Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie (art. 2 lettera s).

Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari (art. 3 lettera c).

Per i **territori che seguono si definiscono ULTERIORI MISURE:**

**REGIONE LOMBARDIA**

**REGIONE VENETO:** province di **VENEZIA – PADOVA – TREVISO**

**REGIONE EMILIA ROMAGNA:** province di **MODENA – PARMA – PIACENZA – REGGIO EMILIA – RIMINI**

**REGIONE PIEMONTE:** province di **ALESSANDRIA – ASTI – NOVARA – VERBANO-CUSIO-OSSOLA – VERCELLI**

**REGIONE MARCHE:** provincia di **PESARO E URBINO**

Il DPCM all'art 1 lettera a) impone di ***“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori sopra riportati (Regione Lombardia e le 11 province), nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti MOTIVATI da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, residenza, abitazione.”***



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

E' sospesa ogni attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, fino al 3 aprile 2020 (*art. 1 lettera h in combinato con art. 5 comma 1*)

Sono inoltre sospese le attività degli impianti nei comprensori sciistici, nonché ogni forma di manifestazione in luogo pubblico o privato, compresi quelli a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso (*art. 1 lettere f, g*)

Sono consentite le attività di ristorazione e dei bar consentite SOLO dalle 06.00 alle 18.00, con **OBBLIGO** a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con **SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'** in caso di violazione (*art. 1 lettera n*).

Identica disposizione di sanzione è estesa alle attività commerciali con espressa indicazione che *"in presenza di condizioni strutturali od organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse"* (*art. 1 lettera o*).

Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore DEVE GARANTIRE il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività. Sono escluse farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, dove comunque il gestore deve garantire quanto sopra pena sospensione attività (*art. 1 lettera r*).

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (*art. 1 lettera s*).

\*\*\*\*\*



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

**Disposizioni comuni a tutto il territorio nazionale**

Il prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure indicate avvalendosi delle forze di polizia, forze armate, corpo nazionale dei vigili del fuoco (*art. 4 comma 1*).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure indicate nel DPCM è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (*art. 4 comma 2*).

**ARTICOLO 650 Codice Penale – “Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”**

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

Salvo ove diversamente indicato, **le disposizioni producono effetto dall'8 marzo al 3 aprile 2020 compresi.**

Decadono tutti i dispositivi indicati nei DPCM del 1° marzo e del 4 marzo 2020.

Restando a disposizione per ogni necessario chiarimento, rimandiamo a successive comunicazioni ogni aggiornamento.

Cordialmente,

All.

Il Direttore Generale

(Simone Gialdini)